

CITTÀ DI BIELLA



ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 065 DEL 02.03.2015

OGGETTO: POLIZIA MUNICIPALE – ATTO DI INDIRIZZO PER LA MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE SPESE DI PROCEDIMENTO DELLA NOTIFICAZIONE ALL'OBBLIGATO IN SOLIDO E DI PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA RISPETTO AL MINIMO EDITTALE

L'anno duemilaquindici il due del mese di marzo alle ore 12,45 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

		PRESENTE	ASSENTE
CAVICCHIOLI MARCO	SINDACO	X	
PRESA DIEGO	VICE SINDACO	X	
GAIDO GIORGIO	ASSESSORE	X	
ZAGO FULVIA	ASSESSORE	X	
BARRESI TERESA	ASSESSORE	X	
VARNERO VALERIA	ASSESSORE	X	
LA MALFA STEFANO	ASSESSORE	X	
SALIVOTTI FRANCESCA	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

POLIZIA MUNICIPALE – ATTO DI INDIRIZZO PER LA MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE SPESE DI PROCEDIMENTO DELLA NOTIFICAZIONE ALL’OBBLIGATO IN SOLIDO E DI PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA RISPETTO AL MINIMO EDITTALE

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto, con il presente atto, di dover emanare alcuni indirizzi circa lo svolgimento dell'attività di gestione dei verbali al Codice della Strada;

Visto l'art. 201 IV comma del Codice della Strada, il quale, in relazione alla notificazione delle violazioni, stabilisce che “le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria”;

Visto che analoga disposizione è contenuta nell’art. 16, comma 1, della legge n. 689/1981 con riferimento alla notificazione delle violazioni amministrative non previste dal Codice della Strada;

Considerato che le spese di accertamento hanno rilevanza soltanto nel caso in cui si proceda tramite il sistema meccanizzato di elaborazione dei verbali, mentre negli altri casi la quantificazione delle spese sarebbe di difficile effettuazione e , comunque, di modesto valore;

Visto che la Corte Costituzionale, con propria sentenza n. 346/98, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della Legge 20 Novembre 1982 n. 890, nella parte in cui non prevede che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione, ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento (c.d. C.A.D. ovvero comunicazione di avviso di deposito);

Viste le modifiche apportate dalla L. n. 31/2008 all’art. 8 della L. 890/82 con cui sono state attuate le indicazioni della Corte Costituzionale;

Preso atto altresì delle modifiche della L. 890/82, intervenute in ordine alla notificazione a mezzo del servizio postale, ed in modo particolare della necessità dell'invio di nuova raccomandata, quando il piego non viene consegnato personalmente al destinatario (c.d. C.A.N. ovvero comunicazione avviso di notifica);

Considerato che, sulla base di quanto disposto dalla L.890/82, il procedimento di notifica tramite il servizio postale - nei casi previsti dall'art. 7 c. 4 e Se. 2 della suddetta legge - risulta aggravato, dovendo il servizio postale lasciare l'avviso del primo accesso presso la residenza o il domicilio del destinatario del verbale, depositare il piego presso i propri Uffici e procedere all'invio di una seconda raccomandata con avviso di ricevimento;

Considerato, inoltre, che le spese sostenute per la suddetta seconda raccomandata, inviata dal servizio postale, non sono prevedibili al momento della stampa del verbale

(l'ulteriore raccomandata viene inviata solo nei casi di mancato ritiro della prima) e che il loro recupero, tramite un successivo addebito, non è possibile se non mediante una non indifferente complicazione del procedimento amministrativo e con il rischio di creare incomprensioni e disguidi da parte dei trasgressori o dei proprietari dei veicoli, nonché il pagamento di ulteriori somme ed eventuali iscrizioni a ruolo;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n. M./2413/13 del 20.11.03, ove si afferma che la norma di legge deve essere "... interpretata ed applicata con intelligenza e ragionevolezza, in una parola, con quell'elementare buon senso che serve ad impedire conseguenze macroscopiche tra ciò che è stato pagato e ciò che sarebbe dovuto ai sensi della disposizione..";

Ritenuto inopportuno introdurre una modalità di notificazione del verbale che comporti la necessità di allegare bollettini diversi a seconda che l'atto sia notificato in prima istanza all'interessato oppure che sia inviata la seconda raccomandata (c.d. C.A.D. o C.A.N.) in quanto il destinatario del verbale si troverebbe in difficoltà nell'individuare il giusto pagamento;

Richiamati i principi della L.241/90, cui deve conformarsi l'azione della P.A. ed in modo particolare il principio di economicità e semplificazione dell'azione amministrativa;

Ritenuto, quindi, che si debba determinare le spese di procedimento, calcolandole in maniera forfettaria e tenendo conto delle spese relative al servizio di esternalizzazione di alcune fasi del procedimento sanzionatorio, delle spese di manutenzione del software di gestione delle violazioni, delle spese per i collegamenti informatici e le visure presso le banche dati P.R.A. e D.T.T., delle spese postali di notifica compreso quelle aggiuntive derivanti dalla C.A.N. e dalla C.A.D. nonché delle spese aggiuntive derivanti dalle notifiche effettuate tramite messi comunali di altri enti;

Visto che l'art 201 C.d.S. comma I prevede che quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti di cui all'art. 196 C.d.S. (obbligato in solido) entro cento giorni dall'accertamento della violazione;

Considerato che il trasgressore a cui viene contestata immediatamente la violazione ha possibilità di pagare la sanzione pecuniaria ed estinguere il procedimento sanzionatorio prima che la Pubblica Amministrazione abbia proceduto alla notificazione della violazione all'obbligato in solido;

Ritenuto, pertanto, che nei casi in cui al trasgressore sia stata effettuata la contestazione immediata del verbale sia inutile ed oneroso procedere alla notificazione di un verbale il cui procedimento sanzionatorio è estinto;

Considerato, altresì, che nella suddetta fattispecie, qualora il trasgressore non provveda al pagamento, rimane comunque, per la Pubblica Amministrazione, un termine congruo per procedere alla notificazione del verbale al soggetto obbligato in solido;

Vista la legge 9 Agosto 2013 N°98 con cui è stato convertito il D.L. 21 giugno 2013 N°69 e con cui è stata introdotta una modifica dell'art. 202 C.d.S. con cui si stabilisce la possibilità di effettuare, con esclusione di alcune ipotesi espressamente disciplinate, un pagamento con riduzione del 30 per cento rispetto al minimo edittale, nel caso in cui si proceda al suddetto pagamento entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di contestazione;

Visto il parere del Ministero dell'Interno in data 7 Ottobre 2013 (prot. 300/N7554/13/101/20/2111);

Visto che la Polizia Municipale, in tutto il territorio nazionale, ha adottato il c.d. "Preavviso" di accertamento, consistente in un atto amministrativo che viene apposto sul veicolo prima di procedere alla notificazione del verbale e attraverso il quale il trasgressore o obbligato in solido possono procedere al pagamento di sanzioni pecuniarie prima che avvenga la suddetta notificazione;

Considerato che il "Preavviso" di accertamento è strumento di semplificazione dell'azione amministrativa poiché favorisce il pagamento spontaneo da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido senza onere di spese di procedimento e notificazione, consentendo, altresì, all'organo procedente di non anticipare le suddette spese e di risparmiare sulle risorse di lavoro necessarie per gli adempimenti conseguenti ai procedimenti sanzionatori;

Ritenuto che anche i destinatari del c.d. "Preavviso" possano procedere al pagamento in forma ridotta del 30 per cento - come previsto dall'art. 202 C.d.S. per il verbale di contestazione - entro 5 giorni dalla data di accertamento e, comunque, entro l'inizio della fase del procedimento in cui si dà inizio alla fase di notificazione;

Ritenuto, altresì, che sia necessario procedere al recupero delle spese di procedimento e di notificazione, in caso di pagamento effettuato dopo i cinque giorni dalla redazione del preavviso e non pervenuto all'Ente in tempo utile ad evitare l'avvio della fase di notificazione del verbale;

Ritenuto che quanto sopra si ispiri ai principi del dettato legislativo e, in particolare, del Codice della Strada oltre che ai principi di trasparenza, buon andamento della Pubblica Amministrazione, nonché di economicità dell'azione amministrativa;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni dal Dirigente del settore "Sicurezza e Attività Economiche - Protezione Civile", Dott. Massimo Migliorini, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Omesso il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del DLgs. n. 267/2000, poiché l'approvazione della presente proposta di deliberazione non comporta riflessi, diretti o indiretti, sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente";

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese

DELIBERA

1. di recuperare, oltre alle spese di notificazione, le spese di accertamento sostenute per la redazione di verbali per violazioni al C.d.S., tramite il sistema meccanizzato, mediante determinazione forfettaria;
2. di stabilire che la suddetta determinazione avvenga, tenendo conto:
 - a) delle spese derivanti dal costo delle fasi del procedimento che verranno esternalizzate (Attività Data Entry; Fornitura del software d'interfaccia Elaborazione dei dati, stampa

- delle copie conformi e postalizzazione; Realizzazione della Copia Uso Ufficio Elettronica; Rendicontazione Notifiche; Rendicontazione Pagamenti.);
- b) delle spese di manutenzione del software con cui vengono gestite le sanzioni;
 - c) delle spese per il pagamento dei canoni e delle visure presso le banche dati del P.R.A. e del CED del D.T.T.;
 - d) delle spese postali di notifica compreso quelle aggiuntive derivanti dalle C.A.N. e C.A.D. nonché delle spese aggiuntive derivanti dalle notifiche tramite messi comunali di altri enti;
3. di incaricare il Comandante della Polizia Municipale di Biella di adottare i provvedimenti relativi alla quantificazione forfettaria della somma da recuperare per ogni verbale di violazione C.d.S. spedito;
 4. le spese determinate ai sensi dei punti precedenti verranno applicate dal momento della loro individuazione con atto del Dirigente di P.M.;
 5. di stabilire che nei casi in cui al trasgressore sia stata effettuata la contestazione immediata del verbale di violazione al C.d.S. e avvenga il pagamento della sanzione pecuniaria, non si proceda alla notificazione dello stesso verbale anche all'obbligato in solido, essendo il procedimento sanzionatorio estinto con il pagamento;
 6. di riconoscere la prassi amministrativa del "Preavviso" di accertamento come strumento di semplificazione e di minor onere per il cittadino;
 7. di estendere anche al suddetto "Preavviso" quanto previsto dall'art. 202 C.d.S. nella parte in cui si stabilisce la possibilità di effettuare, nei casi previsti dalla legge, un pagamento con riduzione del 30 per cento rispetto al minimo edittale. Tale facoltà di pagamento potrà esser esercitata entro 5 giorni dalla data di accertamento e, comunque, entro l'inizio della fase del procedimento in cui si dà avvio alla fase di notificazione. In caso di pagamento effettuato dopo i cinque giorni dalla redazione del preavviso e non pervenuto all'Ente in tempo utile ad evitare l'avvio della fase di notificazione del verbale, si dovrà procedere al recupero delle spese di notificazione e di procedimento;
 8. di prevedere analoga quantificazione forfettaria dei costi per la notificazione dei verbali amministrativi non riferiti a violazioni del C.d.S.;
 9. di prevedere che anche per i verbali redatti e spediti direttamente dall'ufficio vengano previste a carico del trasgressore le spese vive di notifica;
 10. di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 11. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.
-